

ENTI NON COMMERCIALI

Legale rappresentante dell'associazione sempre responsabile per le obbligazioni tributarie

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E I CONTRATTI CON ATLETI E TECNICI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

[Scopri di più >](#)

Il **legale rappresentante** di un'associazione non riconosciuta e firmatario della dichiarazione è **sempre responsabile**, solidamente con l'associazione stessa, per le **obbligazioni tributarie**, **indipendentemente dalla prova della concreta ingerenza** nell'attività gestita dell'associazione.

È questo il principio richiamato dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 8525**, depositata ieri, 16 marzo.

L'Agenzia delle entrate notificava alcuni **avvisi di accertamento** ad un'**associazione non riconosciuta** ed al suo **legale rappresentante**.

A seguito di impugnazione la **CTP** accoglieva il ricorso proposto dal suddetto legale rappresentante, e la **CTR** rigettava le doglianze dell'Amministrazione finanziaria **non ritenendo provata l'effettiva attività svolta dallo stesso ed escludendo che la mera carica formale rivestita potesse assumere rilievo ai fini della responsabilità**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha quindi ritenuto necessario richiamare alcuni suoi precedenti orientamenti, tutti **univoci** nel ritenere che, nelle **associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione** (prevista dall'[articolo 38 cod. civ.](#)) è collegata alla **concreta ingerenza nell'attività dell'ente** e trascende quindi la posizione astrattamente assunta dal soggetto.

Tuttavia, ciò non esclude che **"per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidamente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito,**

abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettiva ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura” (Cassazione, n. 5746/2007, 19486/2009, 20485/2013, 12473/2015, 2169/2018).

Correttamente, quindi, nel caso in esame l'Agenzia delle entrate ha individuato quale **responsabile in solido dei tributi e delle relative sanzioni**, insieme all'Associazione, il **legale rappresentante** della stessa, **sottoscrittore** delle dichiarazioni dei redditi trasmesse.

Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta, pertanto, **non può ritenere esclusa la responsabilità solidale** semplicemente rilevando la **mancata ingerenza nella concreta gestione dell'associazione**.

Da un lato, infatti, assume rilievo il **principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile**, e, dall'altro, vanno comunque considerati i **poteri che le norme attribuiscono al rappresentante fiscale**. Quest'ultimo, infatti, è chiamato a **redigere e presentare la dichiarazione dei redditi**, effettuando eventuali **rettifiche** ove necessarie, provvedendo altresì al **pagamento** delle imposte.

Se per la figura del **legale rappresentante la responsabilità solidale scatta a prescindere dalla concreta ingerenza (nel caso di obbligazioni tributarie)** lo stesso **non può dirsi** per i **membri del Consiglio direttivo**, i quali **risponderanno solidamente con l'associazione solo nel caso in cui sia dimostrata la direzione della complessiva gestione associativa** nel periodo d'imposta (sul punto si veda anche **Cassazione, n. 25650/2018**).